



Comune di Sant'Ippolito
Provincia di Pesaro Urbino



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI
DIDATTICI INNOVATIVI DA ESTERNO PER L'ASILO
NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI
SANT'IPPOLITO**

CPV: 34928400-2 - Arredo urbano
CUP F34D26000270007
Codice Progetto: 10.8.1.A6-FDRPOC-MA-2026-5

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Durata dell'appalto
- Art. 3 - Criteri e modalità di aggiudicazione
- Art. 4 - Valore complessivo dell'appalto
- Art. 5 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento
- Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 7 - Conoscenza delle condizioni di appalto
- Art. 8 - Cauzione definitiva
- Art. 9 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 10 - Subappalto
- Art. 11 - Penalità
- Art. 12 - Estensione/riduzione del servizio - Servizi supplementari - Sospensione del servizio
- Art. 13 - Risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali
- Art. 14 - Recesso
- Art. 15 - Decadenza dell'aggiudicazione
- Art. 16 - Stipulazione del contratto
- Art. 17 - Codice di comportamento
- Art. 18 - Tutela della riservatezza dei dati personali
- Art. 19 - Controversie
- Art. 20 - Spese inerenti al servizio e al contratto
- Art. 21 - Indicazioni di carattere generale in materia di personale
- Art. 22 - Personale referente della stazione appaltante
- Art. 23 - Compiti del DEC
- Art. 24 - Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo della prestazione
- Art. 25 - Contestazioni
- Art. 26 - Verifiche e controlli
- Art. 27 - Licenze e Autorizzazioni
- Art. 28 - Oneri a carico dell'aggiudicataria
- Art. 29 - Responsabilità - garanzie assicurative
- Art. 30 - Responsabilità per vizi, difetti e garanzia dei beni
- Art. 31 - Osservanza di leggi e regolamenti
- Art. 32 - Elezione di domicilio
- Art. 33 - Allegati

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura con posa in opera di arredi didattici innovativi da esterno per:
 - Asilo nido comunale (struttura di nuova realizzazione nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 del PNRR CUP F31B21001450001) sito in Sant'Ippolito, località Pian di Rose, Via dei Barrocciai n. 6, con una capacità ricettiva complessiva di n. 30 posti così definita: n. 6 lattanti (3/12 mesi), n. 12 semidivezzi (12/24 mesi) e n. 12 divezzi (24/36 mesi).
 - Scuola dell'infanzia comunale (struttura oggetto di ampliamento e riqualificazione nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 del PNRR CUP F34E22000060006) sita in Sant'Ippolito, località Pian di Rose, Via Riva Tarugo n. 2/A, con una capacità ricettiva complessiva di n. 65 posti di cui n. 30 posti realizzati attraverso l'intervento di ampliamento con riqualificazione della struttura esistente della scuola materna di pian di rose finanziato nell'ambito della Missione 4 del PNRR CUP F34E22000060006.

Gli arredi richiesti dovranno essere innovativi, funzionali, ergonomici e sicuri, conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei prodotti per l'infanzia, alle certificazioni europee (marcatura CE), ai requisiti di sostenibilità ambientale e ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio e estensione della vita utile di arredi per interni" ove applicabile, ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 7 febbraio 2023 - pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2023 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni." e al principio Do No Significant Harm (DNSH).

2. Il progetto di arredo dell'asilo nido dovrà essere sviluppato in conformità ai requisiti strutturali, funzionali, organizzativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente della Regione Marche, con particolare riferimento alla:
 - LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9 "*Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie*";
 - REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2004, n. 13 "*Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9*", e successive modifiche e integrazioni.
3. Il progetto dovrà inoltre rispettare tutte le ulteriori disposizioni nazionali e regionali applicabili in materia edilizia, igienico-sanitaria, antincendio, sicurezza nei luoghi di lavoro e accessibilità.
4. L'intervento dovrà prevedere la fornitura di arredi didattici innovativi per asili e scuole dell'infanzia, già oggetto di investimenti infrastrutturali nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - giochi per aree esterne;
 - complementi per cortili e giardini scolastici;
 - montaggio ed ancoraggio a terra dei giochi esterni.
5. Gli arredi dovranno:
 - Essere realizzati con materiali atossici, lavabili e sanificabili.
 - Rispettare le normative vigenti in materia di arredi urbani e arredi didattici da esterno.
 - Essere progettati ergonomicamente per l'utilizzo da parte di bambini nella fascia 0-6 anni
 - Garantire, sicurezza, durabilità, robustezza e facilità di manutenzione.
 - Resistenti agli agenti atmosferici.
 - Rispondere a criteri di innovazione didattica e pedagogica (arredi modulari, multifunzionali, colorati).
 - Essere conformi, ove applicabili, ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) stabiliti dal D.M. 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio e estensione della vita utile di arredi per interni", ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 7 febbraio 2023 - pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2023 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni." e al principio Do No Significant Harm (DNSH).

6. La fornitura deve essere espletata dall'Impresa a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione e, secondo quanto definito dal presente Capitolato.

Art. 2 - Durata dell'appalto

1. Il contratto ha durata dalla data di stipulazione, o dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.lgs. 36/2023, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e, in ogni caso, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. L'Appaltatore si obbliga a consegnare tutti i beni oggetto della fornitura, a perfetta regola d'arte e in conformità alle specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato, **entro e non oltre il 7 settembre 2026**.
3. Il termine essenziale per la consegna e la completa posa in opera di tutti gli arredi è fissato al 7 settembre 2026, al fine di:
 - dare piena attuazione dell'intervento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività secondo le indicazioni del Ministero dell'istruzione del merito per non incorrere in ritardi attuativi e per concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti (collaudo della fornitura entro il 30 novembre 2026);
 - consentire l'avvio regolare delle attività educative per l'anno scolastico 2026/2027.

Art. 3 - Criteri e modalità di aggiudicazione

1. La fornitura sarà affidata sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. La scelta dell'affidatario sarà operata sulla base dei seguenti criteri, tenuto conto del principio del miglior rapporto qualità/prezzo e della rispondenza dell'offerta alle esigenze specifiche dell'amministrazione:
 - Qualità tecnica e funzionalità degli arredi proposti
 - Esperienza e affidabilità dell'operatore economico
 - Congruità e competitività dell'offerta economica
 - Termini e modalità di esecuzione.
3. La stazione appaltante si riserva di richiedere integrazioni, chiarimenti o documentazione aggiuntiva, nonché di svolgere sopralluoghi presso sedi dell'operatore economico o cantieri di realizzazioni analoghe, prima dell'affidamento.

Art. 4 - Valore complessivo dell'appalto

1. L'importo complessivo stimato per l'appalto è di € 32.800,00 (oltre IVA di legge al 22%) di cui € 4.000,00 costo della manodopera non soggetta a ribasso.
2. L'appalto è finanziato con risorse di cui all'avviso pubblico del 3 febbraio 2026, prot n. 22871, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni mediante la fornitura di arredi didattici innovativi – Programma Operativo complementare al Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020".
3. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale impiegato nella fornitura con posa in opera è il CCNL COMMERCIO TERZIARIO Codice H011. L'operatore economico può dichiarare l'applicazione di un differente CCNL purché garantisca le stesse tutele economiche e normative ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, D. Lgs. 36/2023.
4. L'importo presunto dell'appalto costituirà il budget di spesa per la durata del contratto. Esso è stato determinato sulla base della stima del fabbisogno dell'Amministrazione. Tale importo, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l'Amministrazione Comunale. Ne consegue che l'Aggiudicatario non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali le prestazioni effettuate non dovessero raggiungere l'importo sopra indicato.
5. Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente appalto non si rilevano rischi da interferenze; di conseguenza, i relativi oneri sono pari a 0,00 (zero) e l'ente appaltante non è tenuto alla redazione del DUVRI.

Art. 5 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo dovuto per il servizio in oggetto è quello risultante dall'offerta presentata.

2. Con riferimento a quando stabilito nel presente Capitolato, nel corrispettivo dell'appalto s'intendono interamente acclusi la fornitura, tutti i servizi accessori (consegna, montaggio, etc.), le prestazioni del personale, le spese per la formazione obbligatoria e professionale per personale, le spese ed ogni altro onere espresso o implicito nel presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.
3. Il corrispettivo sarà liquidato a prestazione integralmente eseguita e verificata, con pagamento posticipato a totale garanzia dell'amministrazione.
4. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti.
5. Il pagamento del corrispettivo è effettuato dal Comune in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente documento.
6. I pagamenti saranno effettuati dal Comune ai sensi di legge.
7. In caso di contestazioni o riserve, di qualsiasi tipo, il termine di pagamento si intende decorrente dalla data di risoluzione della contestazione concordata con l'Amministrazione Comunale.
8. Le fatture verranno liquidate previa acquisizione periodica del DURC regolare.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del contratto.
2. Il conto corrente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare al Comune le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare nel conto corrente dedicato, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Comune.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà del Comune richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 7 - Conoscenza delle condizioni di appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'impresa appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza degli elaborati che compongono la progettazione del presente appalto, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi l'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto.
3. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'esecuzione della fornitura e che possano aver influito sul giudizio

dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere il medesimo, anche in relazione all'offerta tecnica ed economica presentata.

Art. 8 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, D. Lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia definitiva per le seguenti motivazioni:
 - l'Importo modesto del contratto;
 - la natura della fornitura, costituita principalmente dalla consegna di beni mobili con prestazione accessoria di posa in opera;
 - il corrispettivo sarà liquidato a prestazione integralmente eseguita e verificata, con pagamento posticipato a totale garanzia dell'amministrazione;
 - l'affidatario vanta una consolidata esperienza nel settore oggetto dell'appalto, documentata da pregresse e regolari esecuzioni in favore di pubbliche amministrazioni, e possiede i requisiti di qualificazione richiesti, dai quali si desume l'assenza di profili di rischio specifico che rendano necessaria la costituzione della garanzia;
 - la prestazione non espone la stazione appaltante a rischi di pregiudizio irreparabile;
 - clausole contrattuali presenti nel capitolato speciale d'appalto, quali penali e clausole di risoluzione espressa, offrono all'amministrazione adeguata protezione anche in assenza della garanzia definitiva.

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 12, e per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'Allegato II.14 del D.lgs.36/2023.

Art. 10 - Subappalto

1. È ammesso il subappalto così come disciplinato dall'art. 119 dello stesso D. Lgs. n. 36/2023.
2. Resta fermo il divieto di subappalto che determini l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. L'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura la prevalente esecuzione delle prestazioni attinenti a quella principale.
4. Al concorrente aggiudicatario si applicano in materia di subappalto gli obblighi, termini e disposizioni, anche in materia di requisiti, responsabilità e sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.
5. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall'eventuale subappaltatore/subcontraente occulto, unico responsabile verso la stazione appaltante si intenderà il soggetto aggiudicatario. È fatto salvo il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione Comunale.
7. Per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, l'aggiudicatario è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi e degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
8. È vietato il subappalto a cascata.

Art. 11 - Penalità

1. L'impresa appaltatrice dovrà eseguire la fornitura oggetto di appalto di cui al presente Capitolato a perfetta regola d'arte.
2. L'Aggiudicatario, nell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, regolamenti, al presente Capitolato ed alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.
3. In caso di inadempimento degli obblighi dichiarativi o di false dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti, si applicano le penali pari al 10% dell'importo contrattuale per ciascun inadempimento accertato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Le inadempienze agli obblighi imposti e previsti nel presente documento all'impresa appaltatrice, possono formare oggetto di sanzione pecuniaria, nella misura variabile da € 100,00 a € 600,00 per ogni inadempienza, in proporzione alla gravità della singola inadempienza.
5. In caso di ritardo nella consegna e nella completa installazione degli arredi presso le strutture nel termine sopra indicato del 07/09/2026, l'aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere al Comune, a titolo di penale, in un importo pari a € 300,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penale decorrerà dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la consegna e la completa posa in opera dei beni sino all'effettivo adempimento.
6. Resta fermo il diritto del Comune di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il ritardo superi n. venti (20) giorni.
7. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla notifica della contestazione.
8. Nel caso l'Aggiudicataria non adempia o gli elementi addotti a propria discolpa non siano ritenuti fondati, l'accertamento delle violazioni è confermato e si procederà all'applicazione della penale, previa comunicazione scritta alla ditta inadempiente.
9. Le penalità sono notificate all'Aggiudicataria in via amministrativa restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
10. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, mediante trattenuta sull'importo dei corrispettivi dovuti al contraente ovvero, in difetto, potrà avvalersi della cauzione.
11. Non saranno considerate ammissibili più di cinque inadempienze, con applicazione delle penalità previste dal presente articolo, durante la vigenza del presente appalto. In caso di reiterate inadempienze, oltre la quinta, si potrà procedere con la risoluzione del Contratto a danni e spese dell'Aggiudicataria.
12. A titolo esemplificativo, non esaustivo, vengono di seguito riportati alcuni comportamenti soggetti a sanzione pecuniaria:
 - abbandono o interruzione anche temporanea o ritardi nello svolgimento della prestazione senza giusta causa o forza maggiore;
 - negligenza, omissione, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione d'appalto tale da arrecare potenziale pregiudizio all'incolumità e al benessere degli utenti del servizio o tale da esporre la Stazione Appaltante a un potenziale danno all'immagine;
 - condotta inadempiente non conforme agli obblighi, agli oneri e agli standard previsti dal Capitolato e dalle vigenti disposizioni di legge, suscettibile di arrecare un pregiudizio di gravità tale da non consentire, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la prosecuzione del contratto;
 - inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale del lavoro in tema di condizioni contrattuali, normative e retributive da riconoscere al proprio personale, di sicurezza e di igiene del lavoro, di obblighi assicurativi e previdenziali;
 - in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale e di mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nel presente Capitolato;
 - nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicataria;
 - nei casi di cessione di contratto;
 - mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza;
 - l'aggiudicataria si renda colpevole di manchevolezze nella qualità della fornitura;
 - ritardo negli adempimenti prescritti nel caso di invito al miglioramento e/o alla rimozione di difetti o imperfezioni della fornitura;
 - per carenza igienica delle attrezzature, del materiale e dei locali;
 - mancato rispetto di tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti, del presente Capitolato e delle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale;
 - per la mancata esecuzione di tutti i necessari interventi previsti nel presente capitolato.

13. Ferma restando l'applicazione delle penali, il Comune avrà comunque facoltà di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 C.C., nonché la risoluzione di diritto del contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.
14. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, il Comune potrà, a sua scelta, trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto in sede di liquidazione. Il Comune potrà altresì rivalersi sui crediti dell'appaltatore, oppure se questo non fosse possibile, sulla cauzione costituita che dovrà essere reintegrata per l'importo escusso.
15. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.
16. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di far eseguire da altre ditte la mancata o incompleta fornitura o di provvedere alle forniture a spese della ditta aggiudicataria.

Art. 12 - Estensione/riduzione del servizio - Servizi supplementari - Sospensione del servizio

1. Il Comune, si riserva altresì la facoltà di sospendere, anche senza limiti di tempo, la fornitura affidata, senza che l'Affidataria possa pretendere indennità di sorta e dandone comunque comunicazione formale all'Affidataria mediante PEC e con preavviso di almeno tre mesi via PEC.

Art. 13 - Risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita della fornitura, si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Il contratto si risolve di diritto con la semplice dichiarazione dell'Amministrazione all'aggiudicataria (clausola risolutiva espressa) a mezzo PEC, fatto salvo il risarcimento per eventuale danno da rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicataria ed escussione della cauzione prestata, senza che la medesima possa opporre eccezione alcuna, nei seguenti casi, nonché nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente:
 - le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 94 del Dlgs. 36/2023, ovvero, se richiesti, sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economico finanziari ai sensi dell'art. 50 del Dlgs. 36/2023 risultassero negative anche in una sola delle verifiche stesse;
 - ritardo nella consegna e nella completa installazione e montaggio degli arredi presso le strutture entro il termine del 31/07/2026;
 - all'atto delle verifiche ex post sulle autodichiarazioni presentate, effettuate dal committente anche tramite verificatore della conformità, anche una sola delle stesse risultasse non veritiera con particolare riferimento ai requisiti CAM e DNSH;
 - inosservanza grave o reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato;
 - arbitrio abbandono della fornitura oggetto dell'appalto da parte del gestore;
 - grave inadempienza dell'aggiudicataria tale da compromettere il buon risultato della gestione della fornitura affidata;
 - ripetuta e documentata negligenza nell'espletamento della fornitura nonché inosservanza delle disposizioni impartite dall'Amministrazione;
 - riscontro di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine al Comune stesso, in conformità a quanto previsto nel presente capitolato;
 - per ricorso al subappalto nei casi espressamente vietati nel presente capitolato;
 - per cessione del contratto d'appalto;
 - violazione delle norme in materia di cessione dei contratti e dei crediti;
 - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nel presente capitolato;
 - mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023;
 - qualora nei confronti della ditta appaltatrice sia intervenuto, fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione;
 - ogni altra grave e/o ripetuta inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento;
 - in tutti i casi di pubblico interesse.
3. In caso di risoluzione l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l'affidamento a terzi salvo il risarcimento del danno e gli eventuali maggiori oneri da richiedere all'Aggiudicataria.
 4. La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione prestata che resta incamerata dall'Amministrazione, salvo il risarcimento dei danni alla stessa arrecati subiti e subendi e gli eventuali maggiori oneri da richiedere all'Aggiudicataria per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi. L'esecuzione in danno non esime l'Aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
 5. Nel caso di risoluzione del contratto l'impresa appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla fornitura regolarmente eseguiti, decurtato dai danni e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 14 - Recesso

1. L'esercizio del diritto di recesso sarà manifestato dal Comune in qualunque momento mediante una formale comunicazione scritta all'appaltatore, da effettuarsi con un preavviso di 20 giorni a mezzo PEC, decorsi i quali il contratto è risolto di diritto, senza che l'aggiudicataria possa opporre eccezione alcuna.
2. Nel caso di recesso del contratto da parte del Comune, l'impresa appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla fornitura regolarmente eseguiti fino al momento del recesso.

Art. 15 - Decadenza dell'aggiudicazione

1. L'affidatario incorre nella decadenza dell'aggiudicazione e conseguentemente nella revoca della stessa nei seguenti casi:
 - per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui all'art. 8 del presente capitolato;
 - per intervenuta perdita dei requisiti generali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
 - per intervenuta perdita dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento in riferimento alle attività oggetto di appalto;
 - per inadempimento ingiustificato in ordine all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste dal presente capitolato;
 - per inadempimento ingiustificato in ordine all'obbligo di sottoscrizione del contratto nel termine indicato dagli atti di gara e dal Comune;
 - per produzione di false dichiarazioni in sede di presentazione dell'offerta.
2. La decadenza fa sorgere a favore del Comune il diritto di affidare l'appalto ad altra impresa.
3. L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili. La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l'appalto avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.

Art. 16 - Stipulazione del contratto

1. Il presente Capitolato costituisce parte integrante del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

2. Il contratto sarà perfezionato mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
3. La procedura di Trattativa Diretta sul MEPA consente alla stazione appaltante di condurre una negoziazione diretta con l'operatore economico invitato, sulla base dell'offerta tecnico-economica presentata, mediante gli strumenti telematici messi a disposizione dalla piattaforma.
4. Ai sensi delle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, la proposta contrattuale trasmessa attraverso la Trattativa Diretta sul MEPA, correttamente compilata e firmata digitalmente dalla stazione appaltante, costituisce proposta contrattuale vincolante.
5. Il contratto si perfeziona nel momento in cui l'operatore economico conferma l'accettazione attraverso la piattaforma MEPA, secondo le modalità e i tempi previsti dalle regole del sistema.
6. Alla data fissata dal competente ufficio comunale, la ditta Aggiudicataria dovrà produrre:
 - idonea documentazione attestante l'avvenuta costituzione delle garanzie definitive previste nel presente Capitolato;
 - qualsiasi altra documentazione ritenuta utile ed opportuna dal Comune.
7. Nel caso in cui l'Aggiudicataria non stipuli il contratto nel termine fissato o qualora non provveda in modo conforme agli adempimenti ed alla consegna della documentazione prevista dal presente articolo, il Comune procederà a formalizzare con lettera trasmessa a mezzo PEC l'invito ad adempiere, assegnando a tal fine un congruo termine; qualora alla scadenza del predetto termine l'Aggiudicataria non adempia all'invito e non fornisca giustificazioni in ordine a validi motivi ostativi alla base della condotta inadempiente, il Comune si riserva di valutare, a tutela dei propri interessi, l'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione, ponendo a carico dell'Aggiudicataria stessa le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.
8. L'Aggiudicataria si impegna ad eseguire il presente appalto anche nelle more del perfezionamento dei documenti contrattuali, qualora richiesto dal Comune.
9. Le prestazioni aggiuntive e/o le soluzioni migliorative proposte dall'Aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta costituiscono obblighi contrattuali e vanno ad integrare il presente Capitolato.

Art. 17 - Codice di comportamento

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante – PIAO (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. L'Aggiudicataria si impegna a far osservare gli obblighi di condotta in essi previsti al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo incaricati nonché a quelli delle eventuali imprese subappaltatrici impiegate nello svolgimento della prestazione, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 18 - Tutela della riservatezza dei dati personali

1. L'impresa appaltatrice, nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi e con gli obblighi riportati all'art. 28 par. 3) del Regolamento UE 679/2016, e il Comune, per gli ambiti di rispettiva competenza, si obbligano a mantenere riservate le informazioni relative alle attività di cui verranno a conoscenza, in relazione all'appalto in oggetto e si obbligano, altresì, ad impegnare il proprio personale e mantenere riservate tali informazioni, in attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE 679/2016.
2. I dati relativi all'attuazione dell'intervento saranno resi disponibili agli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo dei Fondi SIE del Ministero dell'Istruzione e del Merito. I dati generali dell'intervento e i relativi stati di avanzamento potranno essere resi disponibili al pubblico.

Art. 19 - Controversie

1. Per qualsiasi controversia, l'impresa appaltatrice non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni del Comune.

2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e la Ditta Appaltatrice, così durante l'appalto come al suo termine qualunque sia la natura, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, il Foro competente sarà quello del luogo dove ha sede il Comune.
3. Per tutte le controversie in relazione al contratto è in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Art.20 - Spese inerenti al servizio e al contratto

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione della fornitura oggetto del presente capitolato richiesto dal Comune sono interamente a carico dell'impresa appaltatrice; sono inoltre a carico dell'impresa appaltatrice tutte le spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto.
2. Tutte le spese ed eventuali tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti al deposito della cauzione sono a carico della dell'impresa appaltatrice. Di dette spese l'impresa appaltatrice non potrà esercitare diritto di rivalsa.

Art. 21 - Indicazioni di carattere generale in materia di personale

1. L'Aggiudicataria si impegna al rispetto, in ordine al personale a qualsiasi titolo coinvolto nell'attività oggetto del presente appalto, della disciplina in materia di lavoro privato, ivi compresa la normativa sulla sicurezza dei lavoratori, nonché della disciplina in materia di regolarità contributiva ed assistenziale.
2. L'affidatario dovrà rispettare gli obblighi in materia di parità di genere, inclusione lavorativa e pari opportunità di cui all'Allegato II.3 del D. Lgs. 36/2023.
3. L'Aggiudicataria si impegna a realizzare le prestazioni oggetto dell'appalto, facendo ricorso a operatori specializzati, in possesso di requisiti, conoscenze e abilità necessarie per la resa ottimale delle stesse, secondo le indicazioni della normativa nazionale e regionale in materia e del presente Capitolato.
4. Il personale addetto alla fornitura oggetto d'appalto opererà sotto l'esclusiva responsabilità della ditta Aggiudicataria, sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi.
5. L'Aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
6. L'Aggiudicataria deve rispettare, nei confronti del proprio personale tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.
7. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, a propria discrezione, accertamenti circa il rispetto del CCNL e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa, richiedendo alla ditta la necessaria documentazione. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dal Comune oppure ad esso segnalata dall'ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l'ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti non sono stati regolarmente adempiuti. Per tali sospensioni l'Aggiudicataria non potrà chiedere il pagamento di interessi di ritardato pagamento.
8. L'Aggiudicataria, in osservanza alle norme vigenti in materia di lavoro, esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.
9. L'Aggiudicataria deve garantire il rispetto delle vigenti normative in ambito sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, a propria discrezione, accertamenti e controlli richiedendo, se valutato opportuno, la documentazione a tal fine necessaria.

Art. 22 - Personale referente della stazione appaltante

1. I referenti del Comune sono il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il Direttore dell'esecuzione (DEC) del contratto.
2. Il RUP è nominato nella persona del Responsabile dell'Area Amministrativa.
3. Il DEC sarà opportunamente nominato dal Comune, il nominativo sarà tempestivamente comunicato alla ditta Aggiudicataria.

4. Il RUP e il DEC provvedono al controllo della regolare esecuzione del contratto, svolgendo le attività previste dal Codice e dal DM 49/18, nonché le attività previste dal presente Capitolato e tutte quelle che si dovessero rendere opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.

Art. 23 - Compiti del DEC

1. Il Comune di Sant'Ippolito individua, ai sensi dell'art. 114 comma 8 del Codice dei Contratti, il direttore dell'esecuzione del contratto, con le funzioni e i compiti individuati nell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.
2. Il direttore dell'esecuzione esercita il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, ed in particolare ha la responsabilità delle seguenti fasi:
 - avvio dell'esecuzione del contratto
 - attività di controllo: svolgimento del coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto
 - verifica del rispetto degli obblighi dell'appaltatore e del subappaltatore
 - contestazioni e riserve
 - sospensioni dell'esecuzione
 - gestione di sinistri
 - espletamento di funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto
 - controllo amministrativo contabile e tenuta della contabilità del contratto.
3. In generale, le attività di controllo del DEC saranno indirizzate a valutare, ad esempio, i seguenti profili:
 - la qualità della fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel Capitolato e proposti in via migliorativa nell'offerta tecnica);
 - l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
 - il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
 - l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
 - il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
 - il rispetto della normativa ambientale;
 - il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'Aggiudicataria.
4. Durante l'esecuzione del contratto il DEC inoltre:
 - provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto; in particolare, al fine di poter procedere regolarmente con i pagamenti all'affidatario, cura il controllo sulla conformità della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
 - rileva e comunica tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti;
 - rileva le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto;
 - acquisisce apposita relazione, qualora nell'esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle cose.

Art. 24 - Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo della prestazione

1. Il DEC impartisce all'appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP.
2. A parte indicazioni di carattere non rilevante, che il Direttore dell'esecuzione impartisce anche in via orale, per le vie brevi, la forma scritta è indispensabile in tutti quei casi in cui dall'ordine di servizio discendano adempimenti rilevanti a carico dell'appaltatore, variazioni o addizioni all'opera e maggiori oneri rispetto a quelli contrattuali.

3. L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio.

Art. 25 - Contestazioni

1. Il DEC comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo un verbale delle circostanze contestate.
2. Copia del verbale è comunicata all'Aggiudicataria per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di 5 (cinque) giorni dalla data del ricevimento.
3. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. Copia del verbale è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Art. 26 - Verifiche e controlli

1. È piena facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo, al fine di accertare:
 - la rispondenza della fornitura fornita dall'Aggiudicataria alle prescrizioni normative e contrattuali, comprese quelle legate alla propria offerta tecnica;
 - che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
 - che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.
2. Eventuali inadempienze e/o omissioni alle prescrizioni contrattuali rilevate saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.
3. L'impresa appaltatrice, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dal Comune e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.
4. I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune o a terzi, saranno assunti dall'Impresa a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.
5. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli anche attraverso figure professionali appositamente preposte.
6. Accertate e ripetute violazioni alle norme e alle disposizioni prescrittive del presente Capitolato, possono costituire causa di risoluzione del contratto d'appalto.

Art. 27 - Licenze e Autorizzazioni

1. L'impresa appaltatrice aggiudicataria del contratto deve essere in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni, rilasciate dalle autorità competenti, necessarie per l'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. Le licenze e le necessarie autorizzazioni in questione saranno richieste dalla ditta appaltatrice, a sua cura e spese.

Art. 28 - Oneri a carico dell'aggiudicataria

1. Oltre a quanto previsto in altri articoli del presente Capitolato, l'Aggiudicataria dovrà provvedere:
 - fornire gli arredi conformemente alle specifiche tecniche e alle caratteristiche richieste nel presente capitolato ed indicate nell'offerta tecnica;
 - effettuare la consegna, il montaggio e l'installazione completa degli arredi presso le strutture comunali di località Pian di Rose entro e non oltre il 07 settembre 2026;
 - provvedere allo smaltimento degli imballaggi e dei materiali di risulta;
 - coordinare le attività di consegna e montaggio con il Responsabile Unico del Progetto e con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
 - garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro durante tutte le fasi di consegna, scarico e montaggio;
 - applicare il CCNL dichiarato e corrispondere ai lavoratori i trattamenti economici e normativi previsti.
 - a tutte le spese inerenti e derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - ad ogni spesa inerente al personale;

- alle spese di assicurazione contro tutti i possibili rischi conseguenti alla gestione della fornitura oggetto dell'appalto;
- al rimborso, secondo stima dei competenti organi, degli eventuali danni causati, sia al Comune che a terzi, per distruzione o deterioramento di beni.

Art. 29 - Responsabilità - garanzie assicurative

1. L'Aggiudicataria in qualità di esecutore delle attività oggetto del presente Capitolato gestisce la fornitura affidata, in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a tutti gli effetti di legge; è posta a carico dell'Aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale della fornitura stessa, liberando a pari titolo l'Amministrazione Comunale.
2. L'Aggiudicataria si intende espressamente obbligata a tenere, in ogni caso, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a propri mezzi derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto. La Ditta è inoltre obbligata a tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi infortunio, diretto e indiretto, di cui gli utenti della fornitura dovessero essere oggetto.
3. L'Aggiudicataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'Aggiudicataria o terzi, ed alle cose tutte, durante lo svolgimento o in conseguenza della fornitura espletata, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi in favore dell'Aggiudicataria da parte di società assicuratrici.
4. La Ditta Aggiudicataria esonera espressamente l'Amministrazione e il personale comunale - in quanto riveste esclusivamente funzioni amministrative - da ogni responsabilità civile e penale e da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.
5. A garanzia di quanto sopra, la Ditta Aggiudicataria è tenuta a stipulare adeguate ed apposite polizze assicurative con primaria compagnia di assicurazione per i rischi - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) - per garantire idonea copertura per danni provocati a terzi, nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto, recante anche la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
6. La Ditta dovrà inoltre stipulare polizza assicurativa infortuni con massimali adeguati alla fornitura oggetto di appalto e comunque non inferiore a 200.000,00 €.
7. Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo l'Aggiudicataria dalle responsabilità incumbenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.
8. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura del presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.
9. La Ditta è tenuta a mantenere in vigore e pienamente efficaci le coperture, di cui al presente articolo, dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza.
10. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale impiegato nel servizio convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo d'appalto.
11. Il Comune di Sant'Ippolito esonera espressamente il Ministero dell'istruzione e del merito da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta nei confronti del soggetto affidatario dell'esecuzione dell'intervento finanziato. Il Comune di Sant'Ippolito non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Ministero dell'istruzione e del merito in caso di danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dell'intervento e delle attività connesse.

Art. 30 - Responsabilità per vizi, difetti e garanzia dei beni

1. L'Affidatario garantisce che tutti i beni forniti siano nuovi, di prima qualità, esenti da vizi e difetti di fabbricazione e di materiali, conformi alle specifiche tecniche indicate nel capitolato e nell'offerta, nonché rispondenti alle normative tecniche di settore (UNI, EN, CE) applicabili agli arredi scolastici da esterno e agli arredi urbani, ivi comprese quelle relative, ove applicabili ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) stabiliti dal D.M. 23 giugno 2022, ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 7 febbraio 2023 - pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2023, alla sicurezza, alla resistenza, alla stabilità e alla non tossicità dei materiali.
2. L'Affidatario assume la piena responsabilità per tutti i danni diretti e indiretti derivanti alla Stazione Appaltante o a terzi da vizi, difetti, malfunzionamenti o non conformità dei beni forniti, con espresso obbligo di tenere indenne e manlevata la Stazione Appaltante da ogni pretesa risarcitoria avanzata da terzi per fatti comunque riconducibili ai beni oggetto della fornitura.
3. L'Affidatario si impegna a riparare o sostituire, a propria cura e spese e senza alcun onere per la Stazione Appaltante, i beni che presentino vizi, difetti o non conformità, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della contestazione scritta della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento o di urgenza, la Stazione Appaltante ha facoltà di provvedere direttamente o tramite terzi, addebitando i relativi costi all'Affidatario, anche mediante escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 31 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 32 - Elezione di domicilio

1. La ditta appaltatrice elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto. Le notificazioni ed intimazioni saranno effettuate a mezzo PEC.

Art. 33 - Allegati

1. Tutti gli allegati summenzionati e di seguito riepilogati sono parte integrante del presente capitolato:
 - A. Relazione tecnico-illustrativa relativa all'appalto di fornitura
 - B. Documento di stima economica
 - C. Planimetrie dell'asilo nido - elaborati grafici con indicazione degli ambienti da arredare, superfici e destinazioni d'uso
 - D. Planimetrie della scuola dell'infanzia - elaborati grafici con indicazione degli ambienti da arredare, superfici e destinazioni d'uso
 - E. Relazione di progetto trasmessa dal Comune di Sant'Ippolito in sede di presentazione della candidatura all'avviso pubblico protocollo n. 22871 del 3 febbraio 2026 del Ministero dell'Istruzione e del Merito concernente *“AVVISO PUBBLICO per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni mediante la fornitura di arredi didattici innovativi, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nell'ambito del Programma Operativo complementare al Programma operativo nazionale “Per la Scuola” 2014-2020.*